

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 09/01/2026

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 15.9.2016 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 20.040,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 167,00 ciascuna;

nel mese di novembre 2020, in corrispondenza della rata n. 48 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 22.5.2025 richiedendo il rimborso della somma di € 1.532,52, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

La parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata [€ 102,18].

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

L'intermediario chiede che il Collegio voglia disporre la sospensione del procedimento sino alla definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea disposto su istanza della resistente, in ragione della rilevanza sostanziale della questione oggetto di rinvio che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21).

La sentenza Lexitor, emessa dalla CGUE l'11 settembre del 2019, è stata superata dalla sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21), pronunciata dalla medesima Corte nel febbraio del 2023, in cui è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi recurring) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il legislatore ha inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB nel senso indicato dalla sentenza Lexitor possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale.

La cessione del quinto è sottoposta ad una disciplina particolare dettata dal DPR 180 del 1950 e modificata in varie occasioni, che stabilisce una distinzione fra oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento e oneri, invece, che non formano oggetto di rimborso. Ne deriva che, secondo la normativa in parola, non tutti i costi devono essere rimborsati.

Le commissioni di istruttoria e di attivazione hanno natura non ricorrente.

Nel contratto di finanziamento la voce “spese di istruttoria” fa riferimento all’attività di pre-analisi, nell’ambito della quale l’intermediario accerta essenzialmente l’esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente.

Relativamente alle commissioni di “attivazione”, si rileva che anche queste non sono soggette a rimborso pro quota in quanto dovute a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il cedente dipende.

Le commissioni di gestione percepite sono spese poste a carico del cliente, legate alla durata del contratto e quindi aventi natura ricorrente. Infatti, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata. Con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata, essa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato.

Con il “Piano di Ammortamento”, sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, quest’ultimo ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi.

L’addebito della penale è legittimo. Non sono dovute spese legali.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall’art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l’art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l’art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies*

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *«non sono soggette a riduzione».*

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario

Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶ 120			
rate scadute ▶ 48			
rate residue 72			
TAN ▶ 6.30%			
		% restituzioni	
		- in proporzione lineare	60.00%
		- in proporzione alla quota interessi	39.09%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	spese di istruttoria (up front)	€ 450.00	€ 270.00	€ 175.93	€ 0.00	€ 175.93
	commissioni attivazione (up front)	€ 701.40	€ 420.84	€ 274.21	€ 0.00	€ 274.21
	commissioni gestione (recurring)	€ 120.00	€ 72.00	€ 46.91	€ 72.00	€ 0.00
	costi intermediazione (up front)	€ 1,402.80	€ 841.68	€ 548.42	€ 0.00	€ 548.42
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 998.56
interessi legali						1

La somma dovuta ammonta quindi a € 998,56.

Il risultato non coincide con quanto richiesto a questo titolo [€ 1.532,52] dalla ricorrente, che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15157 del 1.9.2020 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni di gestione (piano di ammortamento), quando il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Ha ritenuto up front le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e i costi di intermediazione.

19.- Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

“La previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la

commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.

Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuantе per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. Dal conteggio estintivo agli atti risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 102,18.

Tenuto conto del fatto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall'esame del conteggio estintivo sopra richiamato risulta che l'importo rimborsato in anticipo è stato pari a € 10.050,68 (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati: € 10.289,68 – 72,00 – 167,00), sicché l'indennizzo applicato risulta superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. In caso di applicazione della commissione di anticipata estinzione in misura superiore al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, questo Collegio ritiene l'illegittimità dell'addebito, disponendone la restituzione integrale (Collegio di Roma, decisione n. 8414 dell'11.05.2020).

20.- L'importo complessivamente dovuto ammonta quindi ad € 1.100,74 (998,56 + 102,18).

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

21.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

22.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 4580/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.101,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE